

Cassazione civile sez. II 05/05/2014 (ud. 11/02/2014 , dep.05/05/2014)
Numero: 9619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente-
Dott. MATERA Lina - Consigliere-
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere-
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere-
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15554/2008 proposto da:

S.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G BAZZONI 3, presso lo studio
dell'avvocato ACCARDO
PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNELLI
ALBERTO; - ricorrente -

contro

FALL CONTE COSTR UNIPERSONALE SRL, IN PERSONA DEL
CURATORE, P.I.
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato
GIANMARCO GREZ,
rappresentata e difesa dall'avvocato GUFONI CARLO;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1568/2007 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 04/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.CAPASSO Lucio, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 25.2.2004 il tribunale di Livorno ha accolto, nella contumacia della
convenuta Conte costruzioni srl, la domanda introdotta da S.R. con citazione del
1.4.2003 per il trasferimento ex art. 2932 c.c., dell'unità immobiliare oggetto di
preliminare 19.10.1999.

Con sentenza 20.1.2005 lo stesso tribunale ha dichiarato il fallimento della srl Conte
costruzioni ed il curatore del detto fallimento ha proposto appello alla sentenza di

trasferimento dichiarando che intendeva esercitare la facoltà prevista dalla L. Fall., art. 72, per lo scioglimento del preliminare ed in subordine la reiezione della domanda di danni.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza 4.12.2007, ha dichiarato sciolto il preliminare e compensato le spese sul presupposto che il curatore, fino al passaggio in giudicato, conserva il diritto di scegliere tra esecuzione e scioglimento.

Ricorre S. con unico motivo e relativo quesito, resiste il fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denuncia violazione della L. Fall., artt. 45 e 72, artt. 2932 e 1360 c.c., perchè la domanda era stata trascritta e le relative formalità opponibili ai terzi.

La censura è infondata non intaccando la ratio decidendi secondo la quale la facoltà di scelta del curatore rimane fino al passaggio in giudicato della sentenza e non costituisce mera eccezione processuale nè è soggetta ai limiti dei nova in appello.

La dichiarazione di fallimento impedisce che possa aver corso l'esecuzione in forma specifica ed è ininfluenza la trascrizione della domanda.

La Corte di appello ha applicato principi che trovano riscontro in un risalente ma consolidato orientamento giurisprudenziale.

Nei confronti del curatore non può essere pronunciata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso sia perchè il fallimento immobilizza il patrimonio sia perchè il curatore è terzo rispetto alle parti (Cass. 14.2.1966 n. 436).

La sopravvenienza del fallimento consente al curatore di ottenere una pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica e di optare per lo scioglimento del contratto anche in presenza della trascrizione della domanda e dell'avvenuto pagamento del prezzo (Cass. 29.3.1989 n. 1497).

L'effetto prenotativo della trascrizione vale solo per le sentenze dichiarative e non può valere per quelle costitutive in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato (Cass. 22.4.2000 n. 5287 che fa salva la diversa ipotesi della scrittura privata contenente un atto definitivo di vendita i cui effetti reali, in caso di accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione, sono opponibili al fallimento dichiarato successivamente alla trascrizione della domanda).

In senso sostanzialmente conforme Cass. 14.4.2004 n. 7070, Cass. 18.5.2005 n. 10436.

Questa Corte non ignora il diverso orientamento che sembra scaturire da S.U. 7.7.2004 n. 12505 e da Cass. 8.7.2010 n. 16160 circa l'opponibilità alla massa dei creditori della trascrizione - prima della dichiarazione del fallimento - della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica di concludere il contratto con esclusione del potere di scioglimento previsto in generale dalla L. Fall., art. 72, ma rispetto alle massime la lettura integrale di dette sentenze consente di dedurre che le decisioni riguardano ipotesi particolari e specifiche: la prima un preliminare di permuta, la seconda una vicenda in cui la curatela, convenuta ex art. 2932 c.c., dichiarò di volersi sciogliere dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72, peraltro precisando che l'immobile compromesso era stato in precedenza venduto con atto pubblico a terzi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014
